

Aggiornamenti in materia di titoli

1 Novità in materia di BOT

Dal 1° febbraio 1996, i BOT con scadenza annuale sono quotati in Borsa e sono trattati al MOT (*Mercato Telematico dei titoli di Stato e delle obbligazioni*). Ciò permette anche ai piccoli risparmiatori:

- di acquistare tali titoli al di fuori delle aste periodiche, nelle quali vi è l'incertezza del prezzo di aggiudicazione, oltre che la possibilità che la quantità assegnata sia inferiore rispetto a quella richiesta;
- di venderli o di acquistarli senza sottostare al prezzo stabilito dalle banche.

Fino a tale data, infatti, le banche hanno potuto vendere i titoli di Stato attingendo al proprio portafoglio, senza dover ricorrere al mercato regolamentato e all'intermediazione di una SIM.

Con il recepimento della direttiva comunitaria sull'EUROSIM, la quale impone la registrazione e la relativa comunicazione entro il giorno successivo delle operazioni che avvengono al di fuori dei mercati regolamentati, e in considerazione del fatto che alla fine del 1996 anche le banche potranno operare direttamente sui mercati, tutte le operazioni transiteranno sul MOT.

In tal modo, il risparmiatore ha la possibilità di conoscere il prezzo di acquisto o di vendita nel momento stesso dell'operazione.

La trasparenza del prezzo è altresì assicurata dalla presenza del mercato

all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS) e dalla possibilità degli intermediari autorizzati di effettuare arbitraggi qualora sui due mercati si verificino prezzi diversi.

Nel MOT, l'*immissione delle proposte di acquisto e di vendita* di BOT nella 1^a fase della giornata, detta *fase d'asta*, avviene dalle ore 8.30 alle 11.45, momento nel quale viene fissato il **prezzo d'asta**, al quale sono concluse tutte le operazioni immesse nel sistema fino a quel momento.

Dalle 12.15 alle 16.30 si ha la 2^a fase, che è quella della *negoziiazione continua*: in essa gli operatori possono seguire in diretta l'andamento del titolo e le sue variazioni di prezzo e immettere le loro proposte di acquisto o di vendita nel momento ritenuto più opportuno e conveniente.

La commissione di acquisto e di vendita non può essere superiore allo 0,40%.

2 Il calcolo delle commissioni sulla compravendita di titoli

La delibera CONSOB n° 6432 del 26 agosto 1992, fissando la misura percentuale massima delle commissioni spettanti agli intermediari per l'acquisto e la vendita dei titoli di Stato e dei titoli obbligazionari in genere, stabiliva che l'importo delle suddette commissioni doveva essere determinato *"sul controvalore effettivo delle operazioni concluse, al netto dei bolli, delle spese e degli altri eventuali oneri sostenuti dalla clientela"*.

Tuttavia, con una successiva interpretazione (settembre 1992), la stessa CONSOB precisava che per *controvalore effettivo* dei titoli di cui sopra si doveva intendere **"l'importo nominale dell'operazione"**, sia in caso di quotazione sotto la pari sia in caso di quotazione sopra la pari, e a tale parere dell'organo di controllo finirono per uniformarsi le banche e le SIM.

Ora, in data 3 aprile 1996, la CONSOB sembra essere ritornata sui suoi passi. Infatti, in risposta a un preciso quesito posto da un intermediario, essa ha precisato che le commissioni vanno *"calcolate percentualmente sul valore attuale del titolo e non sul suo valore nominale"*.

Quindi, la commissione deve essere calcolata sul corso al quale avviene la negoziazione.

In effetti – soprattutto con riferimento ai titoli senza cedola (*zero coupon*) e a quelli che per la scadenza molto "lunga" o per il basso tasso nominale di interesse abbiano corsi significativamente sotto la pari – la commissione calcolata sul nominale finiva per incidere pesantemente sui costi e sui ricavi delle negoziazioni e in modo distortivo sui rendimenti dei titoli.

Ad esempio, sulla negoziazione di lire 200.000.000 di un CTZ che sia quotato 86, la commissione di intermediazione dello 0,50% è pari a:

- lire 860.000, se calcolata sul corso;
- lire 1.000.000, se calcolata sul valore nominale a scadenza.

La differenza è di lire 140.000 e non sembra proprio del tutto trascurabile!

Aggiornamenti in materia di personale dipendente

1 Contributi INPS in vigore dal 1/1/1996

A seguito del D.M. 21 febbraio 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 83 del 9 aprile 1996, i contributi INPS vigenti dal 1° gennaio 1996 per le imprese industriali (esclusi i settori dell'edilizia e dei materiali lapidei) con oltre 50 dipendenti sono quelli riportati nella tabella che segue.

Contributi previdenziali e assistenziali INPS dal 1° gennaio 1996

Contributi in vigore dall'1/1/96	Operai			Impiegati e quadri		
	Ditta	Dipendente	Totale	Ditta	Dipendente	Totale
Fondo pensioni lav. dipendenti (1)	23,81%	8,89%	32,70%	23,81%	8,89%	32,70%
Fondo garanzia TFR	0,20%	—	0,20%	0,20%	—	0,20%
Assicurazione disoccupazione	1,61%	—	1,61%	1,61%	—	1,61%
Assicurazione TBC	1,87%	—	1,87%	1,87%	—	1,87%
ENAOI	0,16%	—	0,16%	0,16%	—	0,16%
Cassa assegni per il nucleo familiare	2,48%	—	2,48%	2,48%	—	2,48%
Cassa integrazione ordinaria	2,20%	—	2,20%	2,20%	—	2,20%
Cassa integrazione straordinaria	0,60%	0,30%	0,90%	0,60%	0,30%	0,90%
Contributo di mobilità	0,30%	—	0,30%	0,30%	—	0,30%
Contributo SSN (2)	9,60%	1,00%	10,60%	9,60%	1,00%	10,60%
Contributo indennità di malattia	2,22%	—	2,22%	—	—	—
Assicurazione malattia pensionati	0,20%	—	0,20%	0,20%	—	0,20%
Maternità	0,66%	—	0,66%	0,66%	—	0,66%
Asili nido	0,10%	—	0,10%	0,10%	—	0,10%
Gescal	0,35%	—	0,35%	0,35%	—	0,35%
	46,36%	10,19%	56,55%	44,14%	10,19%	54,33%

1) Il contributo a carico del datore di lavoro comprende il contributo addizionale al Fondo pensioni, introdotto dalla legge 297/82, che è anticipato dall'azienda ma che viene recuperato, per ogni dipendente, dalla quota di TFR da accantonare a fine anno. Inoltre, i lavoratori dipendenti la cui retribuzione annua supera la prima fascia di retribuzione pensionabile (che per l'anno 1996 ammonta a lire 60.687.000, pari a lire 5.057.000 mensili) sono soggetti - sull'eccedenza - a un'ulteriore trattenuta dell'1%.

(2) Il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) indicato nella tabella riguarda le retribuzioni annue fino a 40 milioni di lire. Oltre i 40 milioni e fino a 150 milioni è dovuto un contributo di solidarietà la cui aliquota complessiva sale al 4,60%, di cui 3,80% a carico della ditta e lo 0,80% a carico del dipendente.

2 Detrazione fiscale 1996 per il coniuge a carico

Il Consiglio dei ministri del 26 luglio 1996 ha provveduto ad adeguare la misura della detrazione spettante per il coniuge a carico sulla base di quanto stabilito nella Finanziaria 1996 (legge n° 550/1995), che invece del recupero del *fiscal drag* ha disposto il riconoscimento di incrementi di tale detrazione *differenziati a seconda del reddito*.

Le nuove misure, che decorrono dal 1° gennaio, sono quelle indicate nella tabella che segue.

Detrazioni per il coniuge a carico (nuovi importi 1996)

Redditi	Importi 1996	Incremento sul 1995
fino a 30 milioni	1.057.552	240.000
oltre 30 e fino a 60 milioni	961.552	144.000
oltre 60 e fino a 100 milioni	889.552	72.000
oltre 100 milioni	817.552	—

3 Nuova misura dell'assegno per il nucleo familiare e dei relativi limiti di reddito

Dal 1° gennaio 1996 gli importi degli **assegni per il nucleo familiare** sono quelli corrispondenti alla somma degli importi originariamente stabiliti dalla Legge n° 153 del 1988 con le maggiorazioni disposte dai vari provvedimenti che si sono via via succeduti. Si tratta, in particolare:

- della *maggiorazione di lire 20.000* per

ogni figlio *a partire dal secondo*, come disposto - con effetto dal 1° luglio 1994 - dal D.L. n° 299 del 1994;

- della *maggiorazione di lire 84.000* per ogni figlio *a partire dal terzo*, disposta inizialmente per il secondo semestre del 1995 dal D.M. 1° agosto 1995, ma successivamente prorogata a tempo indeterminato con il decreto emanato l'11 aprile 1996 dal ministro del Lavoro;
- delle *nuove maggiorazioni* - differenziate a seconda delle diverse situazioni familiari (presenza di entrambi i genitori, presenza di un

solo genitore, mancanza dei genitori) - che la Finanziaria 1996 ha previsto per i nuclei composti da *più di due persone*.

Dal 1° luglio 1996, poi, sono entrati in vigore i nuovi **limiti di reddito** in base ai quali compete il diritto dell'assegno per il nucleo familiare, limiti che sono determinati rivalutando del **5,40%** quelli precedentemente vigenti.

Considerando solo i nuclei familiari in cui sono presenti entrambi i genitori, gli assegni sono solo quelli riportati nella tabella che segue.

Assegni per il nucleo familiare (da luglio 1996 a giugno 1997)

Reddito familiare (in migliaia di lire)	Importi in base al numero dei componenti						
	1	2	3	4	5	6	7 o più
Fino a 18.241		90.000	205.000	395.000	569.000	778.000	982.000
da 18.242 a 22.801		70.000	180.000	350.000	539.000	763.000	952.000
da 22.802 a 27.360		50.000	145.000	300.000	494.000	748.000	922.000
da 27.361 a 31.918		20.000	105.000	250.000	449.000	718.000	892.000
da 31.919 a 36.478		—	70.000	175.000	384.000	643.000	802.000
da 36.479 a 41.038		—	40.000	130.000	344.000	618.000	772.000
da 41.039 a 45.597		—	20.000	90.000	279.000	578.000	737.000
da 45.598 a 50.155		—	20.000	60.000	214.000	538.000	697.000
da 50.156 a 54.714		—	—	40.000	164.000	503.000	672.000
da 54.715 a 59.273		—	—	40.000	144.000	358.000	632.000
da 59.274 a 63.833		—	—	—	144.000	243.000	462.000
da 63.834 a 68.392		—	—	—	—	243.000	347.000
da 68.393 a 72.952		—	—	—	—	—	347.000

Per i nuclei formati da più di 7 persone l'importo dell'assegno va aumentato di lire **104.000** per ogni componente oltre il settimo.

I livelli di reddito indicati nella tabella di cui sopra sono quelli applicati alla generalità dei richiedenti. Essi sono poi variamente aumentati (se del caso anche in modo cumulativo) nelle seguenti ipotesi:

- 1) se il richiedente è nella condizione di vedovo/a, di divorziato/a, di celibe o di nubile o in stato di abbandono;
- 2) se il nucleo familiare del richiedente comprende soggetti che, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Per esempio, gli importi che si leggono sulla prima riga con riferimento a nuclei formati da 3, da 4, da 5 e da 6 componenti risultano così determinati:

N° Componenti	Importo base	Maggiorazioni			Totale
		Finanziaria '96	D.L. 299/94	D.M. 11/4/96	
2G + 1F	160.000	45.000	—	—	205.000
2G + 2F	230.000	145.000	20.000	—	395.000
2G + 3F	300.000	145.000	40.000	84.000	569.000
2G + 4F	370.000	180.000	60.000	168.000	778.000

Poiché gli importi degli assegni sopra riportati si riferiscono a nuclei familiari formati da 2 genitori e per il resto da figli, quando siano invece presenti fratelli, sorelle o nipoti, l'assegno va ridotto:

- di lire 20.000, nel caso di 4 componenti;
- di lire (20.000 + 84.000) = lire 104.000 per ogni fratello, sorella o nipote, nel caso di nuclei di 5 o più componenti.

Principali novità previste in materia di entrate dalla Manovra correttiva di finanza pubblica

Riportiamo qui di seguito in forma sintetica e schematica le più importanti novità in materia di entrate, introdotte dal D.L. 20 giugno 1996, n° 323, recante "Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica" e noto come **Manovra Prodi**.

Sotto questo aspetto, sono particolarmente importanti le norme riguardanti:

1. taluni redditi di capitale;
2. i redditi di lavoro autonomo;
3. i redditi d'impresa;
4. l'imposta sul valore aggiunto;
5. l'imposta di registro;
6. le successioni e le donazioni.

1 Norme riguardanti alcuni proventi di capitale

a) Ritenuta al 27% sugli interessi dei depositi bancari e postali

Le disposizioni relative ad alcuni redditi di capitale riguardano innanzi tutto l'aliquota della ritenuta fiscale che colpisce i proventi corrisposti sui depositi e sui c/c bancari e postali, sui certificati di deposito e sui buoni fruttiferi emessi dalle banche (art. 7 del decreto).

Fonte dei proventi	Aliquota previgente	Aliquota attuale	Decorrenza
Depositi e conti correnti liberi bancari e postali	30%	27%	Proventi maturati a partire dal 20 giugno 1996
Depositi vincolati nominativi	Scadenze: - fino a 12 mesi: 30% - oltre i 12 mesi: 25%	27%	Proventi maturati a partire dal 20 giugno 1996
Depositi vincolati "al portatore"	30% (qualunque scadenza)	27%	Proventi maturati a partire dal 20 giugno 1996
Certificati di deposito a "breve termine"	Scadenze: - fino a 12 mesi: 30% - oltre 12 → 18 mesi: 25%	27%	Proventi maturati a partire dal 20 giugno 1996
Buoni fruttiferi e certificati di deposito con scadenza superiore a 18 mesi emessi dalle banche	12,50%	27%	Titoli emessi a partire dal 20 giugno 1996

L'immediata reazione alla misura che leva dal 12,50% al 27% la ritenuta fiscale sui proventi derivanti dai certificati di deposito a medio termine è stata un notevole ridimensionamento di questa forma di raccolta;

Nella terza decade di giugno, infatti, sono stati emessi certificati di deposito con durata compresa tra i 18 e i 24 mesi per 1.059 miliardi rispetto ai 4.110 miliardi della terza decade del mese precedente, con una riduzione che è di poco inferiore al 75%.

Correlativamente, il sistema bancario ha attuato una significativa espansione nella raccolta attraverso l'emissione di **obbligazioni** le cui scadenze sembrano in molti casi "studiate" proprio per costituire un'alternativa ai certificati di deposito così fortemente penalizzati dal rincaro della ritenuta fiscale.

b) Imposizione sui proventi delle obbligazioni bancarie in caso di rimborso anticipato

Qualora le obbligazioni bancarie siano rimborsate entro 18 mesi dall'emissione, sui proventi (interessi, premi e altri frutti) che relativamente ad esse sono maturati fino al momento dell'anticipato rimborso è dovuta, all'Erario - da parte della banca emittente - una somma pari al 20% dei proventi stessi.

c) Depositi a garanzia di finanziamenti: prelievo antielusivo

Una pratica elusiva piuttosto diffusa è quella con cui gli imprenditori individuali o i soci di società di persone effettuano depositi di denaro o di valori mobiliari diversi dalle azioni, e appartenenti al loro patrimonio "personale", a *garanzia di finanziamenti* che una banca o un altro intermediario finanziario concede a un'impresa di cui esse sono parte.

Tale comportamento mira a trasformare degli *utili d'impresa*, che sarebbero soggetti a tassazione nei modi ordinari, in *redditi di capitale soggetti a imposta sostitutiva*.

Infatti, anziché eseguire apporti di capitale proprio, il titolare o i soci acquistano titoli fruttiferi di interessi e li depositano presso l'intermediario finanziario a garanzia di un prestito che questi concede all'impresa o alla società (in alternativa, la garanzia può essere rappresentata dal deposito di una somma di denaro che frutta un certo interesse).

In tal modo l'impresa individuale o la società personale deduce gli interessi passivi corrisposti sul prestito, mentre l'imprenditore e i soci percepiscono "personalmente" i proventi che maturano sui titoli depositati (che sono generalmente assoggettati all'imposta sostitutiva del 12,50%) o gli interessi sui depositi in denaro (che sono soggetti alla ritenuta fiscale a titolo d'imposta).

Con finalità chiaramente antielusiva nei confronti di simili comportamenti, l'art. 7 del D.L. n° 323/1996 prevede ora che a partire dal 1° luglio 1996, *sui proventi derivanti dai suddetti depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni* è dovuta - indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo previsto sui proventi stessi - *una somma pari al 20% degli importi maturati nel periodo d'imposta*.

Il depositario che sia sostituto d'imposta dovrà provvedere a eseguire il versamento delle suddette somme presso il competente Concessionario della riscossione, effettuandolo *entro il giorno 15 del mese successivo* a quello in cui i proventi sono stati erogati.

2 Redditi di lavoro autonomo

In materia di redditi di lavoro autonomo, l'art. 8 del D.L. n° 323 prevede essenzialmente quanto segue:

- a) relativamente agli aerei da turismo, alle navi e alle imbarcazioni da diporto, ai motocicli e agli autoveicoli di grossa cilindrata, *sono fiscalmente indeducibili* anche le **spese di custodia** (oltre alle quote di ammortamento, ai canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e alle spese di impiego e di manutenzione, che sono costi la cui indeducibilità era già prevista dal 4° comma dell'art. 5 del TUIR);
- b) la riduzione al 50% della deducibilità dei costi di cui sopra relativi ai beni di cilindrata inferiore vale, oltre che per gli autoveicoli, anche per i **motocicli** e i **ciclomotori** utilizzati da esercenti arti o professioni;
- c) sui redditi derivanti da rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa** la deduzione forfettaria del 5%, precedentemente riconosciuta senza alcuna limitazione, non spetta per la parte di compensi percepiti che supera i 100 milioni di lire nel periodo d'imposta.

3 Redditi d'impresa

a) Contributi in conto capitale

L'art. 9 del D.L. n° 323 riduce da 10 a 5 anni il periodo entro il quale possono essere fiscalmente **frazionati** i contributi in conto capitale che costituiscono *sopravvenienze attive*.

Infatti, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto, il 3° comma, lettera b) dell'art. 55 del TUIR stabilisce ora che "... Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il **quarto**; ...".

La norma ha effetto con riferimento ai contributi incassati a decorrere dall'esercizio in corso al 20 giugno 1996.

b) Presunzione di uso promiscuo

A parziale modifica di quanto previsto dal comma 10 dell'art. 67 del TUIR, è stato disposto che la **presunzione di uso promiscuo**, con la corrispondente riduzione della **deducibilità dei relativi costi al 50%**, vale – oltre che per gli

autoveicoli e le autovetture di non grossa cilindrata – anche per i **ciclomotori** e i **motocicli di cilindrata non superiore a 350 cc.**

4 Norme IVA in materia di immobili

Il D.L. n° 323/1996 ha introdotto alcune novità anche relativamente all'IVA sui fabbricati **a destinazione abitativa**. In particolare le norme in materia sono le seguenti.

a) Locazioni

In base alle nuove norme, la concessione in locazione di immobili destinati ad uso di civile abitazione dà luogo a:

- **operazioni imponibili** (aliquota 10%), se attuate dalle imprese che li hanno costruiti;
- **operazioni esenti**, se attuate da imprese che hanno acquistato i fabbricati per destinarli alla rivendita.

b) Cessioni

Le cessioni di fabbricati a destinazione abitativa o di porzioni di tali fabbricati danno luogo a:

- **operazioni imponibili**, se effettuate dall'impresa costruttrice o dall'impresa che ha compiuto su di essi interventi di recupero o ristrutturazione edilizia o urbanistica;
- **operazioni esenti**, se si tratta di cessioni effettuate da soggetti diversi da quelli indicati sopra.

Le conseguenze dell'**esenzione IVA** per le cessioni di fabbricati o di unità immobiliari a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici o da quelle che li hanno ristrutturati, sono le seguenti:

1. l'operazione influisce sulla misura del **pro-rata di indetraibilità**;
2. si rende applicabile l'**imposta di registro proporzionale**.

c) Casi di indetraibilità dell'IVA

In linea generale l'imposta addebitata dalla controparte:

- sugli acquisti di fabbricati ad uso abitativo o di loro porzioni;
- sui canoni di locazione pagati relativamente a fabbricati o a porzioni di fabbricati di cui sopra;

non è ammessa in detrazione e pertanto rappresenta un elemento di costo per l'impresa che la paga.

Ciò non vale, e quindi l'imposta è invece **detraibile**, per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale della loro attività la **rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni**.

5 Imposta di registro

a) Aumento della misura fissa

L'importo da versare nei casi in cui l'imposta di registro è dovuta **in misura fissa** è stato elevato da lire 150.000 a **lire 250.000**.

Al medesimo importo sono state portate le imposte ipotecarie e catastali quando queste sono dovute **in misura fissa**.

L'incremento **non si applica** alle locazioni e agli affitti di immobili, né alle compravendite di beni mobili iscritti in pubblici registri.

b) Fusioni, scissioni e conferimenti

Le fusioni fra società, le scissioni delle stesse, i conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatti da una società a un'altra società esistente o da costituire sono assoggettati all'imposta di registro nella misura fissa di **lire 250.000** (precedentemente l'imposta si applicava con l'aliquota dell'1%).

6 Donazioni di titoli pubblici

Un'altra norma adottata con motivazioni antielusive è quella in base alla quale le donazioni di **titoli del debito pubblico**, anziché essere tassate in misura fissa, sono assoggettate alle ordinarie aliquote dell'**imposta proporzionale**.

Nelle sistemazioni patrimoniali tra genitori e figli accadeva spesso che, invece di donare beni soggetti all'ordinaria imposizione sulle donazioni (ad esempio, un terreno o un fabbricato), si ricorresse a una donazione di titoli di Stato che poi il donatario impiegava formalmente nell'acquisto del bene.

La finalità antielusiva è evidente, ma restano le perplessità che nascono – relativamente ai titoli già in circolazione – dall'essere questi espressamente dichiarati, al momento dell'emissione, **"esenti da ogni imposta presente e futura"**.

Contributi in conto esercizio. Un parere della CONSOB

Com'è noto, i **contributi in conto esercizio** sono destinati a *riequilibrare il sistema costi-ricavi* delle aziende alle quali sono erogati. Essi, infatti, possono avere una delle seguenti due funzioni:

- integrare i ricavi d'esercizio;
- ridurre determinati costi di gestione.

1. Contributi destinati a integrare i ricavi

Appartengono a questa categoria i contributi che l'ente erogante corrisponde alle imprese operanti in determinati settori (ad esempio, nel settore dei servizi di trasporto), allorché per motivi di carattere sociale esso imponga loro di praticare prezzi *inferiori a quelli che sarebbero applicabili in condizioni di libero mercato*.

In questi casi, il contributo in conto esercizio rappresenta – per così dire – la “quota prezzo” pagata dall'ente erogante e, quindi, ha l'evidente funzione di consentire all'impresa di *integrare i propri ricavi d'esercizio*.

Nel CONTO ECONOMICO del bilancio, questi contributi sono da includere nell'area **A – Valore della produzione** alla voce **A 5 – Altri ricavi e proventi**, nella quale i contributi in conto esercizio sono da indicare separatamente.

Inoltre, i suddetti contributi vanno imputati secondo il **principio della competenza economica** e quindi devono concorrere alla formazione del reddito nello stesso esercizio in cui sono contabilizzati i ricavi che essi valgono a integrare.

Conto economico

A – Valore della produzione	
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
.....
5) altri ricavi e proventi
- contributi in conto esercizio lire

2. Contributi destinati a ridurre i costi d'esercizio

In alcuni casi, invece che a integrare i ricavi, i contributi d'esercizio sono rivolti a ridurre i costi di gestione delle imprese che acquistano certe materie prime da produttori nazionali o comunitari a *prezzi superiori a quelli correnti sui mercati internazionali*.

Questi contributi, che da un lato rappresentano un “sostegno” a particolari settori produttivi (ad esempio, l'Unione europea per sostenere l'agricoltura comunitaria eroga dei contributi in conto esercizio alle imprese trasformatrici di determinati prodotti agricoli), dall'altro rispondono all'esigenza di alleggerire i costi d'acquisto delle materie utilizzate dalle imprese trasformatrici.

genza di alleggerire i costi d'acquisto delle materie utilizzate dalle imprese trasformatrici.

A proposito dei contributi aventi la suddetta finalità, la CONSOB, con proprio parere in data 29 aprile 1996 ha precisato quanto segue:

- anche questi contributi sono da contabilizzare secondo il “principio della competenza”, imputandoli al **Valore della produzione** nella voce **A 5 – Altri ricavi e proventi**, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio;
- le rimanenze di materie prime all'acquisto delle quali si ricollega l'erogazione dei contributi non vanno valutate “al costo di acquisizione” (come vorrebbe invece la regola generale), ma devono essere iscritte in bilancio al suddetto costo *diminuito dei contributi ad esse riferibili*;
- analogamente, le rimanenze di prodotti finiti sono da valutare al costo di produzione, ma nella determinazione di questo il costo delle materie prime va assunto *al netto dei contributi ricevuti per il loro acquisto*.

Questa esclusione dei contributi sia nella valutazione della rimanenza finale di materie prime sia nella valutazione della rimanenza di prodotti finiti deriva dalla necessità di evitare che uno stesso componente positivo concorra due volte alla determinazione del reddito (una volta come ricavo d'esercizio, nella voce A 5, e un'altra in quanto incluso nel valore delle rimanenze).

Conto economico

A – Valore della produzione	
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
.....
5) altri ricavi e proventi
- contributi in conto esercizio lire

B - Costi della produzione	
.....
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
.....
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
.....
.....